Banca del Piemonte

ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO SALARIALE ORDINARIO ED IN DEROGA EX COVID-19

A TEMPO DETERMINATO

Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di rendere note le condizioni dell'offerta alla potenziale Clientela.

1. IDENTITA' E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Finanziatore	**Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio**
Indirizzo	**Via Cernaia 7 – 10121 Torino**
Telefono	**Call Center: 011/2345679 – Centralino: 011/56521**
Email	**info@bancadelpiemonte.it**
Fax	**011/531280**
Sito web	**www.bancadelpiemonte.it**

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Apertura di credito in conto corrente a tempo determinato.
Importo totale del credito *Somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore*	**€ 1.400,00** se la sospensione a zero ore è compresa tra le 6 e le 9 settimane. **€ 800,00** se la sospensione a zero ore è compresa tra le 3 e le 5 settimane.
Condizioni di prelievo *Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito*	A seguito della delibera positiva da parte della Banca alla richiesta del Cliente, con utilizzo a discrezione del Cliente stesso nel limite dell'importo oggetto del finanziamento concesso.
Durata del contratto di credito	*7 mesi*
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Oneri a carico del cliente: Nessuno
Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito	€ 1.400,00 se la sospensione a zero ore è compresa tra le 6 e le 9 settimane. Importo calcolato ipotizzando: • un fido di durata pari a 7 mesi; • un importo di fido di € 1.400,00; • l'applicazione del tasso di interesse e dei costi applicati al fido, il tutto come specificato al punto 3. € 800,00 se la sospensione a zero ore è compresa tra le 3 e le 5 settimane. Importo calcolato ipotizzando: • un fido di durata pari a 7 mesi; • un importo di fido di € 800,00; • l'applicazione del tasso di interesse e dei costi

	applicati al fido, il tutto come specificato al punto 3.
Garanzie richieste (garanzie che il consumatore deve presentare per ottenere il credito)	☐ nessuna
I pagamenti effettuati dal consumatore non comportano l'ammortamento immediato del capitale	SI

3. COSTI DEL CREDITO

Tassi di interesse applicati al contratto di credito	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (applicato annualmente) • Tasso straordinario (fido a scadenza): 0,00%
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) *Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.* *Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.*	0,00% Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato ipotizzando: • Un fido di durata pari a 7 mesi • Un importo di fido € 1.400,00/800,00 • L'applicazione del tasso di interesse e dei costi applicati al fido, il tutto come specificato al punto 3. Il TAEG sopra riportato è calcolato in base al presupposto che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito che è pari a 7 mesi.
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • Un'assicurazione che garantisca il credito e/o • Un altro contratto per un servizio accessorio *Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.*	NO NO
3.1 Costi connessi	
Spese di gestione del conto	€ 0,00
Documentazione relativa a singole operazioni: Spese invio comunicazioni:	€ 0,00
3.2 Costi applicati al fido	
Commissione omnicomprensiva: Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi (applicato trimestralmente)	0,00% annui sull'importo complessivo dell'accordato con un massimo di € 0,00 annui.
3.3 Costi applicati in presenza di sconfinamento extrafido	
Tasso debitore applicato in presenza di sconfinamento extrafido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido (applicato annualmente) • Tasso scoperto di mora*: 0,00%

	*Applicato per utilizzi eccedenti l'importo del fido concesso o nel caso di mancato pagamento degli interessi maturati.
Commissioni • Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	€ 0,00 per ogni sconfinamento del saldo disponibile di fine giornata.
Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati	La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i costi sopra indicati qualora sussista un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cliente con un preavviso minimo di due mesi in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. La modifica si intenderà approvata dal Cliente ove lo stesso non receda, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Costi in caso di ritardo nel pagamento *Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.*	In caso di mancato o ritardato rimborso del credito nel termine di scadenza concordato nonché di mancato pagamento degli interessi maturati, verranno addebitati al Cliente: Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido (applicato annualmente): • Tasso scoperto di mora*: 0,00% *Applicato per utilizzi in assenza di fido o nel caso di mancato pagamento degli interessi maturati. Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido: € 0,00 per ogni sconfinamento del saldo disponibile di fine giornata.

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<u>Diritto di recesso</u> Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.	SI
<u>Rimborso anticipato</u> Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.	Non è previsto alcun indennizzo
<u>Consultazione di una banca dati</u> Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e	SI

gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.	
Diritto a ricevere una copia del contratto Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.	SI

Qualora il tasso di interesse unitamente alle altre condizioni sopra indicate dovessero superare il limite legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Piemonte all'indirizzo www.bancadelpiemonte.it.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore	
Indirizzo Telefono Email Fax Sito web	**Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio** **Via Cernaia 7 – 10121 Torino** **Call Center: 011/2345679 – Centralino: 011/56521** **info@bancadelpiemonte.it** **011/531280** **www.bancadelpiemonte.it**
Iscrizione	Albo delle banche presso la Banca d'Italia: n. iscrizione **03048.6/27170** Registro delle imprese: n. iscrizione **00821100013**
Autorità di controllo	Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma
b) Contratto di credito	
Esercizio del diritto di recesso	Qualora il contratto sia concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza, se la sottoscrizione avviene con soluzione di firma elettronica fornita dalla Banca, il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente, salva diversa e specifica pattuizione contrattuale, se la sottoscrizione avviene con firma autografa o con soluzioni di firma in possesso del cliente e successivamente inviato via PEC/mail alla Banca, il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Banca del contratto debitamente firmato. Il momento di conclusione del contratto corrisponderà al momento dell'adesione al Servizio. Il Cliente che rivesta la qualità di consumatore, può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla

	conclusione del contratto. Il recesso è automatico e senza penali anche per i contratti collegati. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data della conclusione del contratto. Il Cliente che ha manifestato il proprio recesso è tenuto a pagare le spese ed i costi indicati nel Contratto in proporzione al periodo di validità del presente Contratto. In ogni caso la Banca deve restituire al Cliente gli importi eventualmente ricevuti diversi da quelli di cui al periodo precedente entro 30 giorni decorrenti dal giorno in cui la Banca riceve la comunicazione di recesso. Il diritto di recesso non è previsto nei casi di esecuzione integrale del contratto, su esplicita richiesta del Cliente, prima di esercitare il diritto di recesso. Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato. Il Cliente che recede entro i 14 giorni dalla stipula del contratto: a) ne dà comunicazione alla Banca inviandole, prima della scadenza del termine di cui sopra, una comunicazione scritta tramite mail/pec o raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi della Filiale/gestore di riferimento riportati sul sito internet della Banca del Piemonte www.bancadelpiemonte.it ed allegando copia di un documento di identità in corso di validità;b) se il Cliente ha utilizzato in tutto o in parte l'importo del fido concesso, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga, in sede di liquidazione degli interessi, gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Il Cliente, trascorsi quattordici giorni dalla stipula del contratto, può recedere in qualsiasi momento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale	La legislazione applicabile alla fase precontrattuale, così come al contratto, è quella italiana.
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	La legislazione applicabile è quella italiana. Il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Il contratto è concluso in lingua italiana e ogni comunicazione che le parti si scambieranno in forza del contratto dovrà essere effettuata, ai fini della loro validità ed efficacia, in lingua italiana.
c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	I reclami vanno inviati all'ufficio Reclami della Banca, che risponde: - per i servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi (eccetto casi eccezionali)*; - per i servizi bancari (tranne i servizi di pagamento), entro 30 giorni di calendario. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte. Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi

	all'organismo di conciliazione bancaria Conciliatore BancarioFinanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della Banca oppure consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale n. 8, 10121 Torino, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta; Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour n. 6, 40124 Bologna, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Emilia Romagna e Toscana; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre n. 97/e, 00187 Roma, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e per quelli aventi domicilio in uno Stato estero; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Campania e Molise; Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour n. 4, 70121 Bari, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria; Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour n. 131/a, 90133 Palermo, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Sicilia e Sardegna. Il Cliente può altresì presentare un esposto alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate sul sito www.bancaditalia.it. *Se, in situazioni eccezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca, compresi gli scioperi, malfunzionamenti del sistema informatico ecc. o casi di particolare complessità che implichino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento ecc.), la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.